



COMUNE DI MIRANO

Provincia di Venezia

STATUTO COMUNALE *

Approvato con Delibera di C.C. n. 41 del 05.05.2004

Modificato con Delibera di C.C. n. 107 del 20.07.2005

Revisionato con Delibera di C.C. n. 20 del 26.7.2012

Modificato con Delibera di C.C. n. 34 del 23.05.2013

* L'uso del maschile, quando ci si riferisce a persone, nel testo del presente Statuto risponde solo ad una necessità di economia comunicativa.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

art. 1 – Oggetto dello statuto

art. 2 – Il Comune

art. 3 – Territorio, gonfalone, stemma

art. 4 – Solennità e festività

art. 5 – Finalità del Comune

art. 6 – Tutela dell'equilibrio territoriale e dei valori ambientali

art. 7 - Sviluppo economico - sociale e programmazione

art. 8 – Partecipazione, decentramento, cooperazione

art. 9 – Servizi pubblici

TITOLO II° - ASSETTO ISTITUZIONALE

CAPO I° - ORGANI DEL COMUNE

art. 10 - Individuazione

CAPO II° - CONSIGLIO COMUNALE

art. 11 - Organi

art. 12 - Attribuzioni

art. 13 - Presidente del Consiglio

art. 14 - Consigliere anziano

art. 15 - Prima seduta

art. 16 - Consiglieri

art. 17 - Commissioni consiliari

art. 18 - Gruppi consiliari

art. 19 - Conferenza dei capigruppo

CAPO III° - SINDACO

art. 20 - Elezione

art. 21 - Attribuzioni

art. 22 - Deleghe

art. 23 - Cessazione dalla carica

art. 24 - Sostituzione

CAPO IV° - GIUNTA COMUNALE

art. 25 - Composizione e presidenza

art. 26 - Nomina

art. 27 - Assessori

art. 28 - Cessazioni dalla carica

art. 29 - Funzionamento

art. 30 - Competenze

art. 31 - Mozione di sfiducia

CAPO V° - PARI OPPORTUNITÀ

art. 32 - Rappresentanze di genere negli organi comunali

art. 33 - Commissione pari opportunità

TITOLO III° - ASSETTO AMMINISTRATIVO

CAPO I° - STRUTTURE ORGANIZZATIVE

art. 34 - Principi e criteri direttivi

art. 35 - Segretario Generale

art. 36 - Vicesegretario Generale

art. 37 - *eliminato*

art. 38 - Dirigenti

art. 39 - Organizzazione degli uffici

art. 40 - Organizzazione del lavoro

CAPO II° - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

art. 41 - Servizi pubblici di rilevanza economica

art. 42 - Servizi pubblici privi di rilevanza economica

art. 43 - Istituzioni

art. 44 - Aziende speciali

art. 45 - Società a capitale interamente pubblico

art. 46 - Gestioni in economia

CAPO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

art. 47 - Principi di cooperazione

art. 48 - Convenzioni

art. 49 - Consorzi

art. 50 - Accordi di programma

art. 51 - Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione

CAPO IV- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

art. 52 - Principi generali

art. 53 - Ordinamento finanziario e contabile

art. 54 - Bilancio e programmazione

art. 55 - Mancata approvazione del Bilancio

art. 56 - Piano esecutivo di gestione

art. 57 - Rendiconto della gestione

art. 58 - Revisori dei conti

art. 59 - Tesoreria

art. 60 – Demanio e patrimonio

art. 61 – Controllo interno

art. 62 – Nucleo di valutazione

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

art. 63 – Libere forme associative

art. 64 – Movimenti e partiti politici

art. 65 – Organismi di partecipazione

art. 66 – Diritto di petizione

art. 67 – Diritto d’iniziativa

art. 68 – Procedura per l’approvazione della proposta

art. 69 – Referendum consultivo

art. 69 bis – Processi partecipativi

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

art. 70 – Diritto di partecipazione al procedimento

art. 71 - Comunicazione dell’avvio del procedimento

CAPO III – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

art. 72 - Pubblicità degli atti

art. 73 - Diritto di accesso

CAPO IV – MEDIATORE CIVICO E CULTURALE - DIFENSORE CIVICO

art. 74 - Mediatore civico e culturale

art. 75 - Nomina

art. 76 – Durata in carica

art. 77 – Difensore civico

TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA e SANZIONATORIA

art. 78 - Regolamenti

art. 79 - Formazione dei regolamenti

art. 80 - Sanzioni amministrative

art. 81 – Revisione dello statuto

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 82 - Coperture assicurative

art. 83 - Regolamenti - disposizioni transitorie

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

art. 1 – Oggetto dello statuto

1. Lo Statuto detta le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Mirano in attuazione del D. L.vo 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito chiamato TUEL N. 267/2000.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto vengono attuati con appositi Regolamenti.

art. 2 – Il Comune

1. Il Comune di Mirano si è definito, con deliberazione consiliare in data 27.07.1995, n. 107, "Città di Pace". Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13.06.2002 al Comune di Mirano è stato conferito il titolo di "CITTÀ". Il Comune di Mirano aderisce alla "CARTA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI NELLA CITTA'" (*nota n. 1 in appendice*).
2. Il Comune di Mirano è Ente Locale Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica Italiana e dallo Statuto, che sancisce i contenuti e le forme dell'autonomia funzionale del Comune stesso.
3. Esercita funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
4. Nell'esercizio delle funzioni riconosciute, il Comune di Mirano valorizza la continuità storica dei legami politici, economici, amministrativi e culturali con le città di Venezia, Padova e Treviso; favorisce e partecipa alla programmazione dello sviluppo della terraferma con l'Amministrazione Regionale e Provinciale e con le Amministrazioni Comunali che condividono, nella stessa area principale, problemi comuni di interesse pubblico, di servizi e di organizzazione territoriale.
5. In tale quadro si impegna a sostenere le proposte e le iniziative le cui previsioni meglio rispondono al progresso della qualità sociale della vita della popolazione.

art. 3 – Territorio, gonfalone, stemma

1. Il Comune di Mirano è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del capoluogo e delle frazioni di Ballò, Campocroce, Scaltenigo, Vetrego e Zianigo, nonché dagli aggregati rurali identificati storicamente nelle mappe catastali.
2. Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. Capoluogo del Comune è l'abitato del centro di Mirano in cui si trova la sede comunale.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, e le relative modalità.

art. 4 – Solennità e festività

1. Sono solennità religiose le ricorrenze dei patroni di Mirano – capoluogo e delle Frazioni.
2. Il Comune di Mirano riconosce valore culturale e storico alla ricorrenza di S. Michele Arcangelo, patrono del Capoluogo. Le Frazioni festeggiano il proprio patrono nella giornata di calendario in cui viene onorato.
3. Il Comune di Mirano indice la tradizionale “*FIERA CITTADINA DI S. MATTEO*” il terzo sabato di Settembre. Agli effetti civili è considerata giornata festiva il lunedì concomitante a detta FIERA.

art. 5 – Finalità del Comune

1. Il Comune, in conformità ai principi della Costituzione, promuove il rispetto e la crescita della persona umana e della famiglia, rappresenta gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità. Contribuisce alla educazione alla pace, alla solidarietà fondata sulla conoscenza della storia, della cultura e dei diritti dei popoli. In questa opera dedica particolare attenzione alle giovani generazioni.
2. La crescita ed il progresso del Comune di Mirano si sviluppano mediante la gestione democratica della cosa pubblica, senza discriminazioni di ordine ideale, religioso, politico, sociale, razziale e di sesso.
3. L'attività dell'Amministrazione Comunale si ispira al principio della solidarietà, valorizzando tutte le forme di volontariato, nonché al principio di sussidiarietà, e opera per favorire e promuovere l'incontro tra le varie e diverse realtà etniche presenti sul territorio, ponendosi l'obiettivo di una piena integrazione nel tessuto sociale.
4. Indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione.
5. In particolare, il Comune:
 - a) Concorre a garantire il diritto alla vita umana, con particolare riguardo alla salute, alla tutela della salubrità, della maternità, della prima infanzia, dell'anziano, dei soggetti deboli e/o diversamente abili;
 - b) Adotta, nelle sue competenze, misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, l'integrità del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'aria. Adotta altresì misure necessarie a garantire la sicurezza e la salubrità nei posti di lavoro;
 - c) Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale, il verde monumentale, garantendone il godimento e la fruizione a tutta la popolazione e promuovendo il recupero, il restauro e la conservazione di detto patrimonio;

d) Promuove iniziative di educazione permanente e per il diritto allo studio nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private e tutela il patrimonio culturale, di costume e di tradizioni locali, riconoscendo ed incentivando le forme di espressione artistica locale;

e) Promuove tutte le iniziative utili a coinvolgere ogni suo membro alla vita attiva della comunità, con riguardo soprattutto agli anziani, dei quali intende valorizzare, a disposizione dell'intera comunità, il patrimonio di esperienza e conoscenza;

f) Il Comune ispira la propria attività al principio tra parità tra uomo e donna e, a tale scopo, gli Organi di governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti o partecipate;

g) Concorre a garantire la tutela dei diritti dei soggetti sociali deboli;

h) Promuove e sostiene le attività sportive, ricreative, culturali e del tempo libero in genere;

i) Promuove una politica per le giovani generazioni avente come obiettivi prioritari la proposizione concreta di un loro ruolo attivo nella città e nelle istituzioni e la prevenzione del disagio per affrontare in termini progettuali ed in maniera coordinata tutti gli aspetti della vita giovanile, dalla scuola, al lavoro, al tempo libero, che preveda la possibilità di offrire anche localmente strutture ricettive del turismo giovanile nazionale ed internazionale;

l) Riconosce che l'acqua è un bene comune, un diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato; che la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si estrinsecano nell'impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero; che la proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici; che il consumo umano delle risorse idriche deve avere la priorità rispetto ad altri usi; che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale di interesse generale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, pertanto non soggetto alla disciplina della concorrenza e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del D. L.vo n. 267/2000 con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale.

6. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove e si avvale dell'apporto del libero associazionismo e delle forme di aggregazione presenti nella società civile oltre che delle istituzioni, mettendo a disposizione idonee strutture, locali, servizi ed impianti, assicurandone l'accesso e l'utilizzo, secondo quanto stabilito da uno specifico regolamento ispirato da criteri di trasparenza e di equità, in modo da consentirne la più larga utilizzazione da parte dei cittadini.

7. Il Comune ricorre agli accordi di programma per coinvolgere a fini decisionali gli Organi e le Istituzioni interessate alla soluzione di specifici problemi e per il raggiungimento delle finalità di cui allo Statuto.

art. 6 – Tutela dell'equilibrio territoriale e dei valori ambientali

1. Il Comune di Mirano programma ed attua un organico assetto del territorio e riconosce il diritto della popolazione alla difesa dell'equilibrio del territorio e alla conservazione dei beni e valori ambientali. A questo fine, nelle funzioni di sua competenza ed in ottemperanza alle leggi statali e regionali, si impegna ad organizzare i propri servizi per promuovere la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle categorie economiche e professionali.

2. Per i contenuti di cui al comma precedente si intendono:

a) le misure di sorveglianza, controllo e informazione pubblica per garantire i livelli di salubrità dell'aria, delle acque, del suolo previsti dalla legge, l'efficienza dei servizi per l'ambiente con particolare riferimento alla raccolta ed al trattamento dei rifiuti, all'accertamento, alla vigilanza ed all'eliminazione delle fonti di inquinamento;

b) l'attuazione di misure di politica urbanistica e l'applicazione di appositi regolamenti al fine di tutelare e rispettare il patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico del territorio comunale;

c) il controllo di compatibilità tra gli effetti dei programmi di sviluppo e delle trasformazioni territoriali indotte dai piani di politica urbanistica del Comune, dagli interventi pubblici comunali e sovracomunali e dall'espansione dei fenomeni metropolitani dell'area centrale della provincia di Venezia in cui è compreso il Comune di Mirano; tutto questo con i livelli della qualità della vita della popolazione.

3. Nell'esercizio delle funzioni in materia di governo del territorio, il Comune provvede:

a) al riconoscimento degli elementi costitutivi dell'assetto territoriale del Comune e dei valori ambientali esistenti;

b) a programmare l'uso del territorio per evitare ogni spreco delle sue risorse;

c) ad incentivare il recupero ed il riuso delle aree e degli immobili esistenti.

4. Nell'ambito della politica di difesa dell'equilibrio territoriale e di valorizzazione ambientale, il Comune di Mirano assegna particolare attenzione alla conservazione e tutela:

a) della integrità degli spazi agricoli e delle dimore rurali aventi valore storico, monumentale, paesaggistico;

b) del valore archeologico - paesaggistico di interesse nazionale del territorio disegnato dalla centuriazione romana;

c) del sistema idrogeologico costituito dall'insieme dei bacini dei fiumi Muson e Lusore, dei canali e fossi minori, delle zone umide di importanza ambientale e paesaggistica;

d) delle ville storiche veneziane e del verde monumentale dei loro parchi;

e) del centro storico di Mirano, della sua qualifica di "città-verde"; dei monumenti storici sparsi nel territorio (chiese, capitelli, ponti e altri);

f) dell'area del "Parauro" attraverso la conservazione ed il potenziamento di un'area boschiva in collaborazione con gli altri Enti interessati.

5. Il Comune si impegna a promuovere ogni iniziativa atta a contrastare le fonti di inquinamento prodotte da autostrade, ferrovie, discariche, antenne, ecc.

6. Il Comune di Mirano si propone, in collaborazione con le categorie e le associazioni interessate, la valorizzazione del territorio agricolo e della sua utilità produttiva ed ambientale. Promuove, pertanto, iniziative di sostegno alle conversioni colturali, utili alla produttività e compatibili per la salubrità del suolo e del clima, e sostiene ed incentiva l'incremento della vegetazione e della conservazione del tradizionale aspetto della campagna, il recupero e la tutela edilizia rurale di carattere veneto.

7. Il Comune realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione. A questo scopo promuove iniziative normative e di piano per il recupero dell'edificazione inutilizzata o sottoutilizzata.

8. Il Comune, nella sua vocazione di riferimento comprensoriale, promuove la soluzione di problemi territoriali sovracomunali tramite consultazioni, protocolli d'intesa, accordi di programma,

convenzioni ed associazioni per la realizzazione di progetti con i Comuni circostanti, con la Provincia, con la Regione e con quelle realtà politico - amministrative con i cui territori il Comune di Mirano abbia o promuova relazioni di integrazione amministrativa, socio - economica e culturale.

art. 7 - Sviluppo economico - sociale e programmazione

1. Il Comune riconosce e persegue le relazioni positive che possono derivare da una partecipazione attiva allo sviluppo del Bacino metropolitano circostante le città di Venezia, Padova e Treviso. Ritiene indispensabile avviare processi di integrazione e collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni Locali e gli Enti e Società da esse controllate o partecipate, Enti di Ricerca ed Università, allo scopo di conseguire economie di scala, progetti di qualità e la realizzazione di mercati con dimensione metropolitana.

2. Il Comune realizza le proprie finalità in tema di sviluppo economico e sociale adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. A questo scopo potrà richiedere il parere delle forze sociali organizzate, di cui agli artt. 63 e 65 dello Statuto.

3. Il Comune favorisce le attività produttive, commerciali e turistiche attraverso la programmazione e l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo e ricettivo, al fine di garantire la funzionalità del servizio per tutti i consumatori e fruitori.

4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e favorendo l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

5 Tutela la tradizione, lo sviluppo e la riconversione dell'attività agricola adottando idonei programmi di intervento tesi alla salvaguardia dei livelli di produttività e redditività del comparto.

6. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione per servizi socialmente utili sulla base di appositi progetti di vita sociale.

art. 8 – Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del TUEL N. 267/2000.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, stabilendo rapporti permanenti con organi di comunicazione di massa.

3. Organizza la consultazione della popolazione, attraverso gli istituti disciplinati al titolo IV°, con associazioni, gruppi e comitati definiti e riconosciuti dal Comune per mezzo di appositi criteri ispirati alla trasparenza e chiarezza di rapporti.

4. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, può adottare il decentramento ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, enti pubblici e privati e la Provincia.

art. 9 – Servizi pubblici

1. L'erogazione di servizi alla collettività costituisce funzione primaria del Comune e ne caratterizza e qualifica l'identità di Ente autonomo.

2. Per servizi si intendono complessi organici di azioni, distinte da quelle relative alle funzioni ordinarie, autoritarie e pianificatorie proprie dell'Ente, per la produzione di beni, materiali ed immateriali, ovvero per l'esercizio di attività aventi finalità sociale o di promozione dello sviluppo civile ed economico in risposta, diretta o indiretta, a bisogni ed esigenze individuali o collettive della comunità locale.

3. I servizi pubblici che il Comune attua rispondono alle esigenze primarie della popolazione con particolare riguardo alla qualità della vita secondo le indicazioni di legge e del presente Statuto.

TITOLO II° - ASSETTO ISTITUZIONALE

CAPO I° - ORGANI DEL COMUNE

art. 10 - Individuazione

1. Sono Organi istituzionali di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.
2. Sono Organi a rilevanza istituzionale del Comune il Presidente del Consiglio, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Capigruppo, il Collegio dei Revisori dei conti.
3. Sono Organi amministrativi del Comune il Segretario Generale ed i Dirigenti.

CAPO II° - CONSIGLIO COMUNALE

art. 11 - Organi

1. Sono Organi del Consiglio:
 - a) il Presidente del Consiglio;
 - b) le Commissioni consiliari;
 - c) i Gruppi consiliari;
 - d) la Conferenza dei Capigruppo.

art. 12 - Attribuzioni

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo dell'Amministrazione comunale.
2. Il Consiglio ha competenze limitatamente agli atti fondamentali indicati nell'art. 42 del TUEL N. 267/2000 e in altre disposizioni di legge.
3. L'esercizio delle attribuzioni consiliari non può essere delegato ad altri organi del Comune.

4. Il Consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche del Sindaco e degli assessori. A tal fine, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può proporre variazioni. In tal caso, entro i successivi 15 giorni dalle proposte, il Sindaco presenta al Consiglio il documento programmatico con le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute utili o opportune.

5. Il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche in sede di ricognizione sullo stato di realizzazione dei programmi e in sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale.

6. In pendenza di quanto previsto dal comma 4, il Consiglio è comunque tenuto ad adottare gli atti obbligatori per legge e quelli aventi carattere d'urgenza.

7. Il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un apposito Regolamento disciplinante le proprie attività e il proprio funzionamento. Il Regolamento deve prevedere norme in ordine all'autonomia funzionale, organizzativa e contabile del Consiglio e delle sue articolazioni (Commissioni e Gruppi consiliari), assicurando, a tal fine, locali adeguati, attrezzature, personale e risorse finanziarie.

art. 13 - Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio ha un Presidente ed un Vice Presidente eletti nel proprio seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta successiva alla consultazione elettorale, dopo la convalida degli eletti.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, garantisce le sue prerogative e i diritti di informazione e di iniziativa dei singoli consiglieri. Convoca il Consiglio e ne dirige i lavori.

3. La modalità di elezione del Presidente, i casi di decadenza, le sue funzioni e le modalità di esercizio delle stesse, sono stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 12, comma 7.

4. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Alla votazione di revoca si può pervenire anche a seguito di mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

5. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie nei casi di assenza o impedimento del Presidente e per esso valgono, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. In caso di assenza di entrambi assume la Presidenza il consigliere anziano.

6. Il Vice Presidente è espressione della minoranza se il Presidente è espressione della maggioranza e viceversa.

art. 14 - Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano chi nelle consultazioni elettorali ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza), con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

2. Se il consigliere anziano è assente o rifiuta di esercitare le funzioni vicarie del Presidente ai sensi dell'art. 13, comma 5, le stesse sono esercitate dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

art. 15 - Prima seduta

1. Nella prima seduta successiva alla consultazione elettorale, il Consiglio:

a) esamina la condizione dei consiglieri eletti convalidandone l'elezione o dichiarando la ineleggibilità o incompatibilità di essi quando sussiste alcuna delle cause previste dalla legge;

- b) riceve il giuramento del Sindaco;
 - c) elegge il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente;
 - d) riceve dal Sindaco la comunicazione di nomina dei componenti della Giunta Comunale;
 - e) esamina e definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Se il Consiglio non vi provvede, si intendono confermati i precedenti indirizzi definiti;
 - f) nomina la Commissione Elettorale Comunale.
2. La prima seduta del Consiglio neoeletto è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio.
4. Per la validità della seduta e delle deliberazioni si applicano le norme del Regolamento di cui all'art. 12 comma 7.

art. 16 - Consiglieri

1. La condizione giuridico – economica dei consiglieri comunali è stabilita dalla legge.
2. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno, che verranno trattati secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 12 comma 7.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Aziende o Istituzioni dipendenti dal Comune, ogni informazione utile all'espletamento del mandato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 12 comma 7. I Consiglieri sono comunque tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente previsti dalla legge.
5. Il Comune assicura il rimborso delle spese legali e processuali che i Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco hanno sostenuto nell'esercizio o in conseguenza delle proprie funzioni, se è intervenuta l'archiviazione o sentenza assolutoria.
6. I Consiglieri hanno il diritto – dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
7. I Consiglieri decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge, per mancata partecipazione a n. 3 sedute consecutive del Consiglio senza giustificazione, da produrre al Presidente entro la prima seduta successiva utile del Consiglio stesso. Di un tanto il Presidente dà notizia al Consiglio.
8. I Consiglieri possono dimettersi dalla carica presentando per iscritto le dimissioni indirizzandole al Presidente del Consiglio. Le dimissioni sono immediatamente assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili una volta assunte al protocollo, non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio e sono immediatamente efficaci.
9. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o dimessisi dalla carica è adottata dal Consiglio entro e non oltre giorni dieci dalla data di decadenza o di dimissione.

art. 17 - Commissioni consiliari

1. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Consiglio si avvale di Commissioni consiliari costituite nel proprio seno.
2. Le Commissioni possono essere permanenti, temporanee e speciali.
3. Il numero, la composizione, le modalità di elezione, l'organizzazione e la forma di pubblicità delle stesse, sono stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 12, comma 7. E' fatto salvo l'obbligo di attribuire alle opposizioni consiliari la presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

art. 18 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari formati dagli eletti di ciascuna lista elettorale e designano il proprio capigruppo, dandone formale comunicazione al Presidente del Consiglio.
2. Se in qualche lista è stato eletto un solo consigliere, questi costituisce ugualmente un gruppo consiliare.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma 1, devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio. Norme di dettaglio sui gruppi consiliari sono stabiliti da Regolamento di cui all'art. 12, comma 7.

art. 19 - Conferenza dei capigruppo

1. I Gruppi consiliari funzionano congiuntamente attraverso la Conferenza dei capigruppo presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. La Conferenza ha compiti di programmazione e di coordinamento dei lavori consiliari, nonché di valutazione di avvenimenti la cui rilevanza implica il coinvolgimento delle rappresentanze politiche del Comune. Esercita le altre funzioni che ad essa sono attribuite dal Consiglio con appositi incarichi.
3. Nei casi di motivata urgenza, la Conferenza può decidere la trattazione di argomenti da parte del Consiglio, ancorché non inseriti nell'apposito ordine del giorno della seduta consiliare, purché non impegnino il bilancio del Comune, né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'Amministrazione comunale.
4. L'organizzazione e il funzionamento della Conferenza sono disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 12, comma 7.

CAPO III° - SINDACO

art. 20 - Elezione

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco è membro del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

5. Il Sindaco, entro tre mesi dalla seduta di insediamento, e comunque prima della presentazione del bilancio preventivo, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato.

art. 21 - Attribuzioni

1. Il Sindaco è l'organo istituzionale responsabile dell'Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco ha la rappresentanza legale del Comune.

3. Il Sindaco ha le attribuzioni conferitegli dalla legge. In particolare:

a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti;

b) nomina ed eventualmente revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio;

c) nomina il Segretario Generale scegliendolo dall'apposito albo ai sensi di legge ed eventualmente il Direttore Generale. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 109 - TUEL N. 267/2000, dallo Statuto e dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica riguardanti il territorio comunale;

e) definisce gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi e degli esercizi pubblici, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio e dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;

f) indice il referendum consultivo;

g) rilascia gli atti di notorietà pubblica.

4. Spetta, inoltre, al Sindaco:

a) promuovere e coordinare l'attività degli Assessori per mantenere l'unità di indirizzo finalizzata alla realizzazione delle linee programmatiche;

b) distribuire gli oggetti, sui quali la Giunta deve deliberare, agli Assessori, in relazione alle funzioni individuate nel documento programmatico e alle deleghe agli stessi rilasciate;

c) individuare il responsabile del trattamento dei dati personali impartendo le relative istruzioni;

d) adottare, su proposta dell'organo valutatore, i provvedimenti di natura economica e quelli di natura sanzionatoria conseguenti alla valutazione dei dirigenti, secondo le modalità e con le garanzie previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dai contratti collettivi di lavoro;

e) formulare gli indirizzi generali per l'attività dei Dirigenti.

art. 22 - Deleghe

1. Il Sindaco può delegare ad ogni Assessore proprie funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con facoltà di firmare gli atti inerenti le funzioni delegate.

2. Il Sindaco conferisce le deleghe con l'osservanza del principio secondo il quale spettano agli Assessori solo i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa di competenza dei Dirigenti.

3. Il Sindaco può modificare e revocare le deleghe conferite ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modifiche e revoche sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni demandategli dalla legge quale Ufficiale di governo, può delegare dette funzioni ai Consiglieri, agli Assessori, al Segretario Generale o ai funzionari comunali.

6. Il Sindaco può attribuire deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

art. 23 - Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco cessa dalla carica nei casi previsti dalla legge e per dimissioni.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto e diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Le dimissioni possono altresì essere comunicate verbalmente dal Sindaco nel corso di una seduta del Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso della comunicazione. In questo caso le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario Generale.

art. 24 - Sostituzione

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza, impedimento temporaneo, se è delegato dallo stesso e nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi di legge.

2. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco nei casi previsti dall'art. 53 – comma 1 – del TUEL n. 267/2000.

CAPO IV° - GIUNTA COMUNALE

art. 25 - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da Assessori sino ad un numero massimo di cinque.

2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.

3. Nei casi di contestuale assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco, la Giunta è presieduta dall'Assessore anziano.

art. 26 - Nomina

1. I componenti della Giunta – Assessori – sono scelti e nominati dal Sindaco.

2. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'anzianità di carica e, in subordine, dall'ordine nel quale sono stati indicati nell'atto di nomina.
3. Il Sindaco nomina, tra gli Assessori, un Vice Sindaco.
4. Il Sindaco nomina gli Assessori scegliendoli fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.
5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio dei nominativi degli Assessori e delle deleghe di funzioni agli stessi conferite.

art. 27 - Assessori

1. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale.
2. Il Consigliere nominato Assessore decade dalla carica all'atto dell'accettazione della nomina. Al suo posto subentra, in Consiglio Comunale, il primo dei non eletti nella lista ove il decaduto era candidato.
3. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, il coniuge, i parenti ed affini sino al terzo grado del Sindaco.
4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola. Non hanno diritto di voto e non vengono computati ai fini della validità della seduta.
5. Nelle ipotesi di assenza, impedimento temporaneo o dimissioni di un Assessore, ne assume le funzioni il Sindaco.

art. 28 - Cessazioni dalla carica

1. Oltre che per decesso, gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca e decadenza.
2. Le dimissioni, presentate al Sindaco, sono irrevocabili.
3. La revoca è disposta dal Sindaco con provvedimento adeguatamente motivato.
4. La decadenza, i cui casi sono previsti dalla legge, è dichiarata dal Sindaco.
5. In tutti i casi di cessazione dalla carica, il Sindaco può provvedere a sostituire l'Assessore cessato e comunica al Consiglio, nella prima seduta utile, le decisioni assunte.

art. 29 - Funzionamento

1. La Giunta Comunale è convocata senza particolari formalità dal Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno da trattare nella seduta.
2. Il Sindaco presiede la Giunta, ne dirige e coordina l'attività, assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle sedute possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritiene opportuno consultare.
4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica e a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco.
5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi aventi per oggetto nomine, designazioni o questioni concernenti persone.
6. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio del Comune, le deliberazioni della Giunta sono trasmesse ai Capigruppo consiliari.

7. Il Segretario Generale può farsi assistere dal Vicesegretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente di settore amministrativo più anziano nella qualifica.

art. 30 - Competenze

1. La Giunta è l'organo istituzionale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi prefissati, nel quadro degli indirizzi generali ed in esecuzione degli atti approvati dal Consiglio comunale.

2. La Giunta esercita la propria attività attraverso deliberazioni collegiali, uniformandosi ai principi dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità, dell'equità e della trasparenza.

3. La Giunta compie tutti gli atti di governo del Comune che non sono riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrano tra le competenze del Sindaco, del Segretario Generale o dei Dirigenti. La Giunta, in tale contesto:

a) autorizza il Sindaco a stare in giudizio;

b) adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

c) determina i piani triennali di fabbisogno del personale e, sulla base di questi, le dotazioni organiche complessive;

d) autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere i contratti integrativi decentrati del personale comunale;

e) approva i progetti preliminari di opere e lavori pubblici del Comune e quelli esecutivi per i quali i primi non sono richiesti;

f) emana le direttive ai Dirigenti in relazione agli obiettivi da raggiungere, alle azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio, nonché in merito alle transazioni e alle conciliazioni;

g) delibera in ordine ai criteri per l'erogazione di ausili finanziari a terzi e approva la concessione di contributi non vincolati o non previsti da appositi Regolamenti;

h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni di beni mobili;

i) approva la costituzione di diritti reali;

l) determina le tariffe, i canoni ed i tributi secondo la disciplina generale approvata dal Consiglio;

m) delibera in materia di toponomastica;

n) approva la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili, quando, per qualsiasi ragione, non sono previsti nel Piano Esecutivo di Gestione;

o) relaziona annualmente al Consiglio sulle proprie attività in occasione dell'approvazione del conto consuntivo;

p) impegna la spesa conseguente alle decisioni assunte, quando non previsto nel Piano Esecutivo di Gestione;

q) stabilisce i criteri per le concessioni di beni immobili.

art. 31 - Mozione di sfiducia

1. I Consiglieri comunali possono presentare mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, acquisita al protocollo del Comune per il successivo deposito in Segreteria Generale.
3. Il Presidente del Consiglio convoca l'assemblea per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La mozione di sfiducia deve essere votata per appello nominale. Essa si intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
5. Se la mozione di sfiducia viene approvata, il Consiglio comunale viene sciolto con nomina di un Commissario ai sensi di legge.
6. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

CAPO V° - PARI OPPORTUNITÀ

art. 32 - Rappresentanze di genere negli organi comunali

1. Nella composizione della Giunta, delle Commissioni consiliari, delle Commissioni tecnico – consultive e degli organi collegiali degli Enti, Aziende ed Istituzioni partecipati, controllati o dipendenti dal Comune, dovrà essere *garantita* la rappresentanza di entrambi i generi.

art. 33 - Commissione pari opportunità

1. È istituita la Commissione di pari opportunità comunale per garantire nell'ambito del Comune l'effettiva attuazione dei principi di parità tra i generi, nel riconoscimento delle differenze che vanno valorizzate e rappresentate.

2. La Commissione è un organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta comunali su tutte le questioni che hanno attinenza sulla cittadinanza.

3. Un apposito Regolamento comunale disciplina composizione, organizzazione e funzionamento della Commissione. Lo stesso Regolamento detta norme di dettaglio in ordine alle competenze della Commissione e alle finalità perseguite.

TITOLO III° - ASSETTO AMMINISTRATIVO

CAPO I° - STRUTTURE ORGANIZZATIVE

art. 34 - Principi e criteri direttivi

1. I poteri di indirizzo e di controllo del Comune spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti spetta esclusivamente ai Dirigenti.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso, le procedure concorsuali e le modalità di conferimento degli incarichi di direzione. È adottato dalla Giunta nel rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Consiglio.

3. Le norme regolamentari dovranno prevedere:

- a) criteri di efficienza, di efficacia, di imparzialità, di trasparenza, di autonomia , di funzionalità ed economicità di gestione;
- b) principi di professionalità, responsabilità, flessibilità, collaborazione delle strutture del personale;
- c) la ridefinizione della dotazione organica e degli uffici con periodicità e comunque a scadenza triennale;
- d) il ricorso a personale esterno soltanto per la copertura di posti di responsabile dei servizi e degli uffici di alta specializzazione e attraverso contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
- e) il conferimento di incarichi a professionisti attraverso convenzioni a tempo determinato, per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati. Sono escluse convenzioni per collaborazioni generiche;
- f) la eventuale costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo;
- g) *eliminata*;
- h) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici alle esigenze dell'utenza.

art. 35 - Segretario Generale

1. Il Comune di Mirano ha un Segretario Generale titolare dipendente dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
2. Il Sindaco nomina il Segretario Generale scegliendolo tra gli iscritti all'albo.
3. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco e cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco che lo ha nominato continuando ad esercitare le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. Egli può essere anzitempo revocato dal Sindaco con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.
4. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza tecnico – amministrativa anche propositiva nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. In tale contesto, egli svolge le funzioni previste dall'art. 97 del TUEL N. 267/2000, dallo Statuto e dai Regolamenti.

art. 36 - Vicesegretario Generale

1. Il Comune di Mirano ha un Vicesegretario Generale nominato dal Sindaco che lo sceglie tra i Dirigenti dell'Ente in possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per l'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale.
2. Il Vicesegretario Generale, oltre le funzioni sue proprie di Dirigente, coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento o di vacanza temporanea della sede.

art. 37 - Direttore Generale

eliminato

Art. 38 - Dirigenti

1. I Dirigenti del Comune sono inquadrati nel ruolo unico della dirigenza dell'Ente.
2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco al personale inquadrato nel ruolo unico e contrattualizzato, secondo i principi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza e i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi istituzionali del Comune spettano ai Dirigenti tutti i compiti previsti dall'art. 107 del TUEL N. 267/2000.
4. In particolare i Dirigenti:
 - a) indirizzano e coordinano le attività dei responsabili delle unità organizzative funzionalmente appartenenti al settore con la possibilità di avocare e sé l'adozione e/o l'emanazione di singoli atti e provvedimenti attribuiti alla competenza dei detti responsabili, in caso di urgente e improrogabile necessità altrimenti non fronteggiabile;
 - b) esercitano i poteri sostitutivi in caso di ritardo od omissione da parte dei responsabili di strutture direttamente coordinati;
 - c) costituiscono, sopprimono, modificano le unità organizzative intermedie o di base, in funzione degli obiettivi da conseguire;
 - d) approvano progetti definitivi ed esecutivi di opere e lavori pubblici per i quali sia stato approvato dalla Giunta il preliminare;
 - e) esercitano il generale potere di comminare sanzioni amministrative, nei limiti delle vigenti norme, con adozione di ingiunzioni e ordini di esecuzione necessari per l'applicazione delle sanzioni amministrative comminate e l'ottemperanza alle disposizioni di legge, di regolamenti, di provvedimenti che disciplinano le attività sottoposte a vigilanza e controllo dell'Amministrazione comunale;
 - f) conferiscono incarichi di collaborazione esterna con esclusione di quelli riservati dalla legge alla competenza del Sindaco in quanto ad alto contenuto di professionalità;
 - g) adottano gli atti e gli accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie;
 - h) formulano agli organi di governo proposte deliberative o di altri provvedimenti che ritengono opportuni e necessari in relazione ai compiti propri dell'ufficio ricoperto, anche ai fini della elaborazione di programmi, piani, progetti, direttive, indirizzi, schemi normativi;
 - i) provvedono al monitoraggio costante del carico di lavoro e della produttività delle strutture e dei singoli dipendenti;
 - l) individuano i responsabili dei procedimenti;
 - m) esercitano le ulteriori funzioni agli stessi affidate dai regolamenti e dal sistema negoziale disciplinante il rapporto di lavoro nonché quelle delegate dal Sindaco in base allo Statuto e ai regolamenti.
5. Il Dirigente rappresenta il Comune nelle commissioni tecniche e in tutte le altre sedi in cui gli organi istituzionali del Comune lo hanno designato in rappresentanza dell'Ente.
6. Spetta ai Dirigenti l'adozione di ogni altro atto o provvedimento gestionale anche non indicato o specificato nello Statuto e nei Regolamenti, attuativo dei programmi, obiettivi e direttive degli organi istituzionali, che sia espressione di discrezionalità tecnica o amministrativa di tipo gestionale.

7. I Dirigenti sono responsabili in via esclusiva delle proprie attività amministrative, della propria gestione e dei relativi risultati.

8. Le prestazioni, il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti e gli effetti sanzionatori dei risultati negativi, sono valutati secondo criteri generali preventivamente adottati e con i sistemi, le procedure e le garanzie determinati dalla legge e dal contratto Nazionale di Lavoro del personale con qualifiche dirigenziali del Comparto Regioni e Autonomie locali: allo stesso contratto è demandata la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei Dirigenti.

9. È istituita la Conferenza dei Dirigenti costituita da tutti i Dirigenti del Comune. Essa coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali, propone le innovazioni tecnologiche che ritiene necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro e definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale. L'organismo è presieduto dal Segretario Generale e il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

art. 39 - Organizzazione degli uffici

1. Il personale dipendente del Comune non appartenente alla Dirigenza è incardinato negli uffici comunali secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale non appartenente alla Dirigenza sono disciplinati dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di cui fanno parte i dipendenti degli Enti locali e dagli accordi aziendali.

art. 40 - Organizzazione del lavoro

1. Il lavoro negli uffici comunali è organizzato secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

2. Il personale del Comune opera con professionalità e responsabilità a servizio dei cittadini per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Consiglio, dal Sindaco e dalla Giunta assicurando la legalità, l'imparzialità e la trasparenza degli atti amministrativi.

3. Il personale del Comune utilizza le risorse strumentali e finanziarie messe a disposizione con criteri di razionalità economica.

4. L'organizzazione del lavoro del personale è improntata secondo le linee di indirizzo degli Organi istituzionali del Comune, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il continuo avanzamento dei risultati in ordine alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi.

5. L'organizzazione del lavoro è ispirata al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e per la massima flessibilità delle strutture del personale.

6. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di aggiornamento e di arricchimento professionale, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.

7. La gestione delle risorse umane del Comune viene attuata garantendo loro parità e pari opportunità.

8. Il personale del Comune può organizzarsi sindacalmente. Il Comune riconosce e favorisce le organizzazioni sindacali del personale adottando tutte le misure atte al libero svolgimento della loro attività sindacale.

CAPO II° - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

art. 41 - Servizi pubblici di rilevanza economica

1. Le modalità di gestione e di affidamento dei servizi pubblici del Comune di rilevanza economica sono disciplinati dalla legge.

art. 42 - Servizi pubblici privi di rilevanza economica

1. I servizi pubblici del Comune privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) Istituzioni;
- b) Aziende speciali, anche consortili;
- c) Società a capitale interamente pubblico;
- d) In economia.

2. I servizi culturali e del tempo libero possono essere gestiti mediante affidamento diretto anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune.

3. I rapporti tra il Comune e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

art. 43 – Istituzioni

1. Il Consiglio comunale può costituire una o più Istituzioni per la gestione di servizi educativi, culturali, ricreativi, sportivi, del tempo libero, socio- assistenziali e simili, dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore.

3. Il Consiglio di amministrazione è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Esso è composto da un numero massimo di sette componenti. È garantita la presenza della minoranza consiliare.

4. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.

5. Non possono essere eletti membri del Consiglio di amministrazione i Revisori dei conti e i dipendenti del Comune o di altre Aziende e Istituzioni comunali. Se vengono eletti consiglieri o assessori comunali, essi decadono dalla carica ricoperta con l'accettazione.

6. Il Presidente dell'Istituzione è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti.

7. Il Direttore dell'Istituzione, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato dal Consiglio di amministrazione secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Regolamento dell'Istituzione.

8. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha eletti ed esercitano le loro funzioni sino all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

9. Per quanto riguarda la mozione di sfiducia, le cessazioni dalla carica, le revoche e le sostituzioni si applicano le norme dell'art. 44.

10. Il Consiglio comunale:

- a) determina le finalità e gli indirizzi delle Istituzioni;
- b) stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle Istituzioni;
- c) approva gli atti fondamentali previsti dal Regolamento;
- d) delibera i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- e) esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.

11. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

12. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinate dal Regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 44 – Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2. Sono organi dell'Azienda:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore.

3. Il Consiglio di amministrazione è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Esso è composto da un numero massimo di sette componenti. E' garantita la presenza della minoranza consiliare.

4. I membri del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale e di una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Non possono essere eletti membri del Consiglio di amministrazione i Revisori dei conti ed i dipendenti del Comune o di altre Aziende e Istituzioni comunali. Se vengono nominati consiglieri o assessori comunali, essi decadono dalla carica ricoperta con l'accettazione.

6. Il Presidente dell'Azienda speciale è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti.

7. Il Direttore dell'Azienda speciale al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato dal Consiglio di amministrazione secondo le modalità e con i criteri fissati dallo Statuto dell'Azienda che ne disciplina altresì le ipotesi di revoca.

8. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti ed esercitano le loro funzioni sino all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia con le modalità previste dall'art. 52, comma 2, del TUEL N. 267/2000.

10. Il Consiglio comunale procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari o cessati dalla carica altre cause.

11. L'ordinamento e il funzionamento dell'Azienda speciale sono disciplinati dal proprio Statuto e dai propri Regolamenti. Lo Statuto prevede anche un organo di revisione.

12. Compete al Consiglio comunale approvare gli atti fondamentali dell'Azienda, il piano operativo annuale, il bilancio annuale e pluriennale di previsione, la relazione previsionale annuale ed il conto consuntivo. Compete allo stesso Consiglio conferire all'Azienda l'iniziale capitale di dotazione.

Art. 45 – Società a capitale interamente pubblico

1. La Società affidataria della gestione del servizio pubblico comunale privo di rilevanza economica deve essere costituita da Enti pubblici.

2. Gli Enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

3. Le procedure, i limiti e le modalità dell'affidamento del servizio, sono stabiliti dall'apposito Regolamento.

art. 46 - Gestioni in economia

1. I criteri e le modalità di gestione in economia dei servizi sono stabiliti dall'apposito Regolamento.

CAPO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

art. 47 - Principi di cooperazione

1. Il Comune, per l'esercizio dei servizi e delle funzioni e per l'attuazione di opere, di interventi e di programmi, al fine di valorizzare le locali peculiarità, informa la propria attività al principio della collaborazione e della cooperazione con la Regione, con la Provincia, con i Comuni, con le Amministrazioni statali, con la Camera di Commercio, con altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica interessati, con soggetti privati ed associazioni.

2. A tal fine l'azione del Comune si estrinseca attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma, contratti di sponsorizzazione ed altri istituti di cooperazione previsti dalle leggi.

art. 48 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipulazione di apposita convenzione con altre amministrazioni pubbliche e con altri Enti ed istituzioni per svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati.

2. Il Comune, inoltre, partecipa ad altre forme di convenzione obbligatoria con lo Stato, con la Regione e con la Provincia per la gestione di servizi specifici o per la realizzazione di opere determinate.

3. Le convenzioni devono stabilire i fini, mediante la precisazione delle funzioni e dei servizi oggetto delle stesse, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni tra gli enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Nelle convenzioni gli Enti contraenti possono concordare di affidare ad uno di essi il coordinamento della gestione, in conformità a quanto stabilito nella convenzione stessa e agli accordi derivanti dalle periodiche consultazioni.

5. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni con personale distaccato dagli Enti partecipanti per l'esercizio delle funzioni convenzionate, ovvero la delega di funzioni a favore di uno degli Enti aderenti alla convenzione, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

art. 49 – Consorzi

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, le modalità di trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea consorziale, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati. Nella stessa seduta e con le medesime modalità il Consiglio comunale approva inoltre lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia funzionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea composta dai rappresentanti degli Enti consorziati, nelle persone dei loro legali rappresentanti o loro delegati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione stabilita dalla convenzione e dallo Statuto;

b) il Consiglio di amministrazione, eletto dall'Assemblea nel suo seno. La composizione del Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di elezione e di revoca, sono stabiliti dallo Statuto del Consorzio;

c) il Presidente, eletto dall'Assemblea nel suo seno.

4. Il Comune di Mirano non può costituire più di un Consorzio con gli stessi enti locali.

art. 50 – Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi, di piani e di programmi attribuiti alla competenza primaria o prevalente del Comune di Mirano e a cui sono interessati altri soggetti pubblici, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma con i soggetti cointeressati. Decide altresì l'adesione del Comune ad accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.

2. L'accordo di programma è uno strumento di coordinamento dell'azione del Comune con quella degli altri soggetti pubblici cointeressati e definisce i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per l'attuazione dell'opera, dell'intervento, del piano o programma.

3. Se l'accordo di programma comporta spese a carico del bilancio comunale, queste devono essere stanziare nel bilancio stesso e successivamente impegnate dal Dirigente competente.

4. Se l'accordo comporta variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei soggetti pubblici aderenti, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
6. L'ambito di efficacia, la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono disciplinati dalla legge.

art. 51 – Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione

1. Per l'attuazione di interventi, servizi e attività inseriti nei programmi di spesa annuali e pluriennali, il Comune può stipulare con soggetti pubblici, privati e Associazioni, contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione a sostegno delle proprie attività.
2. I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione devono essere diretti al perseguimento di interessi pubblici, ad una migliore qualità dei servizi prestati dal Comune ai cittadini, debbono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio e debbono evitare forme di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.
3. Le Associazioni stipulanti contratti di sponsorizzazione e di accordi di collaborazione debbono essere costituite senza fini di lucro.

CAPO IV- GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

art. 52 – Principi generali

1. La gestione economico-finanziaria del Comune si attua attraverso gli strumenti di pianificazione e di programmazione.
2. Sono strumenti di pianificazione:
 - a) la relazione previsionale e programmatica;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale.
3. Sono strumenti di programmazione:
 - a) il bilancio annuale di previsione;
 - b) il Piano Esecutivo di Gestione – PEG-;
 - c) il piano dettagliato degli obiettivi;
 - d) il programma triennale dei lavori pubblici.

art. 53 – Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalle legge.
2. Il Regolamento comunale di contabilità disciplina dettagliatamente l'organizzazione e il funzionamento del servizio finanziario e contabile nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto.

art. 54 – Bilancio e programmazione

1. Il bilancio annuale di previsione è approvato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento di contabilità. Sono allegati:
 - a) la relazione previsionale e programmatica;

b) il bilancio di previsione pluriennale di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni;

c) tutti gli altri collegati previsti dalla legge.

2. Il bilancio, per la parte concernente le spese, è redatto in modo da consentire la lettura per programmi, per servizi e per interventi.

3. I bilanci di previsione annuale e pluriennale devono assicurare il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

art. 55 – Mancata approvazione del Bilancio

1. Se entro i termini di legge la Giunta non predispone lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non lo approva, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti assume il ruolo di Commissario.

2. Il Commissario, se la Giunta non ha formulato lo schema di bilancio, lo predispone d'ufficio entro 20 giorni.

3. Il Commissario, nei successivi 5 giorni, notifica a ciascun Consigliere l'avviso di convocazione del Consiglio in seduta da tenersi entro 20 giorni per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Se il Consiglio Comunale non approva il bilancio il Commissario provvede direttamente ad approvarlo, dandone contestualmente notizia al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio stesso ai sensi di legge.

art. 56 – Piano esecutivo di gestione

1. Il Piano Esecutivo di Gestione – PEG – è proposto dal Segretario Generale, ovvero da un dirigente appositamente incaricato dal Sindaco.

2. La Giunta Comunale, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, approva il PEG sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, determinandone gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali, ai responsabili dei servizi.

3. Il Segretario Generale, ovvero il dirigente incaricato, approvato il PEG, ai fini del controllo di gestione, predispone il piano dettagliato degli obiettivi, della cui attuazione egli è responsabile insieme con i responsabili dei servizi.

4. Il Regolamento di contabilità disciplina dettagliatamente le modalità di attuazione degli obiettivi della gestione.

art. 57 – Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati della gestione avviene mediante il rendiconto che comprende i seguenti documenti principali:

a) il conto del bilancio;

b) il conto economico;

c) il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto della gestione è approvato dal Consiglio entro il termine fissato dalla legge e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

art. 58 – Revisori dei conti

1. L'organo di revisione economico- finanziario del Comune è il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il numero dei revisori, la loro nomina, i requisiti, le competenze, la durata e la cessazione dalla carica sono stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento del Collegio.

art. 59 – Tesoreria

1. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione e previa gara d'appalto, affida il servizio di tesoreria del Comune per un periodo massimo di dieci anni.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina il servizio di tesoreria e gli altri servizi del Comune che comportino maneggio di denaro.

art. 60 – Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.
3. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati di norma in locazione con l'osservanza delle leggi vigenti in materia.
4. L'utilizzo delle strutture e degli impianti comunali deve prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale e umanitario perseguite dagli utilizzatori.
5. Il Regolamento di contabilità detta norme di dettaglio in ordine alla concessione a terzi (locazione, comodato, utilizzo) dei beni patrimoniali disponibili comunali. Il Regolamento garantisce la fruizione di tali beni anche ai cittadini singoli.

art. 61 – Controllo interno

1. Il Comune attua il controllo interno attraverso:
 - a) il controllo strategico;
 - b) il controllo di gestione;
 - c) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - d) la valutazione della dirigenza.
2. Il controllo strategico è diretto a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza dei risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. Esso è svolto dal Consiglio al quale vanno trasmessi periodicamente i dati raccolti dai responsabili dei servizi.
3. Il controllo di gestione è diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. Esso è svolto da un apposito ufficio comunale che si avvale della contabilità di tipo economico-patrimoniale, analitico-finanziario e di elementi extracontabili. L'ufficio effettua raccolta di dati, elaborazioni e fornisce reportistica entro precisi riferimenti temporali, relativamente a varie aree di responsabilità (mediante l'utilizzo dei centri di costo), al fine di un monitoraggio dei servizi e conseguenti costi di

gestione. I dati raccolti sono trasmessi alla Giunta, al Collegio dei revisori dei conti, ai Responsabili dei servizi, al Nucleo di valutazione.

4. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è diretto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Esso è svolto dal Collegio dei revisori dei conti, oltre che dai Dirigenti e dal Responsabile di ragioneria, i quali effettuano i rispettivi controlli di competenza.

5. La valutazione della Dirigenza è svolta – con periodicità annuale - dal Nucleo di valutazione, utilizzando anche i risultati del controllo di gestione. Esso valuta le prestazioni dei Dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate, tenendo conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

6. Il Regolamento di contabilità definisce le modalità operative delle tipologie di controllo richiamate al comma 1. Il Comune, per il controllo di gestione, può utilizzare strutture esterne a supporto, anche d'intesa con la Provincia ed altri Enti locali.

art. 62 – Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è formato da tre componenti di comprovata esperienza professionale, nominati dalla Giunta. Esso opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli Organi istituzionali del Comune.

2. Nel corso dell'esercizio finanziario, il Nucleo di valutazione fornisce periodicamente alla Giunta rapporti di giudizio sull'andamento della gestione.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina dettagliatamente le modalità di funzionamento e di organizzazione del Nucleo di valutazione.

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

art. 63 – Libere forme associative

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.

2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari e disponibilità di strutture nei modi consentiti.

3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Gli esiti della consultazione risultano dagli atti ai quali la consultazione si riferisce.

4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero, dell'economia e del lavoro ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisce l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo delle Associazioni tenuto presso la Segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

art. 64 – Movimenti e partiti politici

1. I movimenti e i partiti politici sono considerati come libere forme associative. Essi, attraverso gli eletti negli organi istituzionali, concorrono nell'azione di governo del Comune.

2. Ai movimenti e ai partiti politici cui appartengono i componenti del Consiglio e della Giunta, viene data l'opportunità di incontrare periodicamente i cittadini per discutere in ordine alle problematiche interessanti la comunità amministrata. A tal fine, il Comune mette a disposizione un locale comunale da utilizzare secondo modalità da regolamentare.

3. Verrà altresì regolamentato l'utilizzo delle sale comunali da parte dei movimenti e dei partiti politici.

art. 65 – Organismi di partecipazione

1. Al fine di garantire le forme più opportune di partecipazione di cittadini ed associazioni nella formazione delle decisioni di materie fondamentali per la vita e lo sviluppo civile della comunità miranese e la salvaguardia delle peculiari caratteristiche territoriali, sociali ed economiche, il Comune, con deliberazione del Consiglio, può promuovere organismi di partecipazione quali:

Consulta per le attività economiche - Consulta per il territorio e l'ambiente - Consulta delle attività sportive e del tempo libero - Consulta giovanile - Consulta della pace - Consulta delle attività culturali e scolastiche - Consulta per l'assistenza e la sanità.

2. Le modalità di funzionamento di detti organismi sono disciplinati da appositi regolamenti interni, approvati dal Consiglio.

art. 66 – Diritto di petizione

1. I cittadini possono rivolgere petizioni alla Presidenza del Consiglio o al Sindaco per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. La commissione consiliare competente per materia a termini di regolamento decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni rivolte al Presidente del Consiglio.

3. Le petizioni debbono riportare in modo chiaro nome e cognome, indirizzo e sottoscrizione degli interessati; inoltre è condizione di ricevibilità della petizione che in essa siano indicati i nominativi ed i recapiti dei cittadini, in numero massimo di tre, autorizzati a rappresentare tutti i firmatari, ed ai quali verranno trasmesse le risposte.

4. Il Sindaco comunica le proprie determinazioni in ordine alle petizioni a Lui inoltrate entro giorni 15 dalla ricezione.

5. Il Consiglio, qualora la petizione sia ammessa, ne discute nella prima riunione successiva alla data di ammissibilità votando un motivato parere.

art. 67 – Diritto d’iniziativa

1. L’iniziativa popolare per l’adozione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1.000 elettori del Comune.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) tributi e bilancio;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dagli uffici comunali.

art. 68 – Procedura per l’approvazione della proposta

1. La commissione consiliare competente per materia a termini di regolamento, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio, entro il termine di sessanta giorni.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Se il Consiglio non vi provvede, entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

art. 69 – Referendum consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti della opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- a) tributi e tariffe;
- b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
- c) elezioni, nomine e designazioni, revoca e decadenza;
- d) personale comunale, delle istituzioni, delle aziende speciali e degli enti partecipati;
- e) regolamento del Consiglio comunale e degli organi del decentramento;
- f) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) se vi è richiesta da parte di almeno il 15% degli elettori risultanti dalle liste elettorali al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il regolamento disciplina i tempi di svolgimento del referendum, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per le operazioni di voto.

7. Il referendum si ritiene validamente effettuato se vi partecipa almeno il 51% degli elettori; il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non sono inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti; altrimenti è dichiarato respinto.

8. Se più referendum sono promossi nello stesso periodo di tempo, ne è favorito lo svolgimento contemporaneo.

9. Entro 30 giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

10. Ai fini del referendum, il voto spetta ai cittadini di età superiore ai 18 anni.

11. I referendum previsti dal presente articolo non possono aver luogo in concomitanza con altre operazioni elettorali.

Art. 69 bis – Processi partecipativi

1. Il Comune, ove ritenuto opportuno, promuove processi partecipativi finalizzati a incrementare la qualità democratica delle scelte amministrative e a valorizzare le competenze diffuse nella società, favorendo l'inclusione di tutti i soggetti individuali e collettivi, privati e pubblici.

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

art. 70 – Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, se loro deriva un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, se sono all'oggetto del procedimento.

art. 71 – Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Se, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

CAPO III – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

art. 72 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, se la loro diffusione pregiudica il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero è di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso la Biblioteca comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

art. 73 – Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso ai documenti.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

CAPO IV – MEDIATORE CIVICO E CULTURALE - DIFENSORE CIVICO

art. 74 – Mediatore civico e culturale

1. Il Comune ha facoltà di promuovere la funzione onoraria del Mediatore civico culturale per:
 - a) raccogliere le istanze presentate dai cittadini che richiedono una verifica su provvedimenti di attività dell'Amministrazione Pubblica;
 - b) svolgere compiti di mediatore fra la struttura burocratica ed il cittadino agevolandone i rapporti;
 - c) promuovere il buon andamento della Pubblica Amministrazione anche suggerendo la revisione di norme e prassi;
 - d) favorire la comunicazione tra l'utenza anche straniera e le istituzioni;
 - e) *garantire* condizioni di pari opportunità nell'accesso ai servizi;
 - f) favorire la conoscenza delle culture di origine ed il mantenimento delle identità culturali;
 - g) facilitare la comprensione delle problematiche attinenti a realtà culturali diverse.
2. Il mediatore civico e culturale relaziona annualmente il Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 75 – Nomina

1. La funzione può essere svolta da una o più persone elette dal Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La scelta viene effettuata tra persone aventi una provata esperienza giuridica o amministrativa, selezionate attraverso una procedura pubblica di candidatura con il coinvolgimento della cittadinanza, secondo quanto previsto dall'art. 69 bis.
2. Non sono eleggibili alla carica di Mediatore onorario:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri degli organi di gestione delle Aziende Socio- Sanitarie;
 - b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali, provinciali e comunali di partiti, movimenti o gruppi politici e di associazioni sindacali;
 - c) il Segretario generale ed i Dipendenti del Comune;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, Aziende, Istituzioni, Società e Consorzi di cui fa parte il Comune;
 - e) i ministri di culto;
 - f) i Revisori dei conti del Comune;
 - g) coloro che sono in rapporto di parentela o di affinità sino al quarto grado civile o di coniugio con amministratori, Segretario e Dipendenti del Comune;
 - h) coloro che si trovano nei casi di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. Il Mediatore onorario svolge l'incarico nell'interesse della collettività ed al servizio dei cittadini, in piena libertà, indipendenza ed imparzialità.

art. 76 – Durata in carica

1. Il Mediatore onorario rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore e non può essere immediatamente riconfermato.
2. Il Mediatore onorario cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, revoca.
3. Le dimissioni sono presentate al Consiglio che provvede alla sostituzione.
4. La decadenza avviene per la perdita di uno dei requisiti per la sua eleggibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, ove l'interessato non fa cessare la causa di incompatibilità entro il termine di venti giorni dalla contestazione.
5. Il Mediatore onorario può essere revocato dal Consiglio per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con le stesse modalità previste per la sua elezione, su proposta di un quinto dei componenti il Consiglio.

art. 77 - Convenzioni

1. Il Comune ha la facoltà di avvalersi, attraverso apposita convenzione, dell'Ufficio del Difensore territoriale, ai sensi dell'art. 2 – c. 186 – della L. 23.12.09, n. 191, e s.m.i..
2. La convenzione di cui al comma precedente è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA e SANZIONATORIA

art. 78 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) sono abrogati da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

art. 79 - Formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere, alla Giunta ed ai cittadini.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio o dalla Giunta in base alle rispettive competenze legislativamente stabilite in materia.

3. I regolamenti diventano esecutivi nei termini previsti dall'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000.

art. 80 - Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali rispetto alle quali non è determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 bis del TUEL n. 267/2000.

art. 81 – Revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 82 - Coperture assicurative

1. Ai componenti la Giunta ed il Consiglio vengono garantite, a carico dell'Ente, adeguate forme assicurative per i rischi connessi all'espletamento del mandato.

2. Al Segretario Generale, ai Dirigenti nonché ai titolari di posizioni organizzative, a seconda dell'entità dei possibili rischi di qualsiasi natura, vengono garantite, a carico del Comune, idonee forme assicurative.

art. 83 - Regolamenti - disposizioni transitorie

1. Sino alla entrata in vigore dei regolamenti adeguati alle norme statutarie continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari previgenti, ad eccezione delle norme che contrastano con la legge e con il presente Statuto.

CARTA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI NELLA CITTÀ

P A R T E I DISPOSIZIONI GENERALI

• ART. 1

DIRITTO ALLA CITTÀ

1. La città è uno spazio collettivo che appartiene a tutti gli abitanti, i quali hanno il diritto di trovarvi le condizioni necessarie per appagare le proprie aspirazioni dal punto di vista politico, sociale ed ambientale, assumendo nel contempo i loro doveri di solidarietà.
2. Le autorità comunali agevolano con ogni mezzo a loro disposizione il rispetto della dignità di tutti e la qualità della vita dei loro abitanti.

• ART. 2

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DEI DIRITTI E DI NON DISCRIMINAZIONE.

1. I diritti enunciati in questa Carta sono riconosciuti a tutte le persone che vivono nella città firmatarie, indipendentemente dalla loro nazionalità. Sono qui di seguito designate in quanto cittadini delle città.
2. Tali diritti sono garantiti dalle autorità comunali, senza alcuna discriminazione legata all'origine, al colore, all'età, al sesso o alle scelte sessuali, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, all'origine etnica, nazionale o sociale, o al reddito.

• Art. 3

DIRITTO ALLA LIBERTÀ CULTURALE, LINGUISTICA E RELIGIOSA.

1. Tutti i cittadini delle città hanno il diritto di esercitare la loro libertà culturale, linguistica e religiosa.
2. Le autorità comunali, in collaborazione con le altre Amministrazioni, fanno sì che i bambini appartenenti a dei gruppi linguistici minoritari possano studiare la loro lingua materna.
3. La libertà di coscienza e di religione individuale e collettiva è garantita dalle autorità comunali a tutti i cittadini delle città. Nei limiti imposti dalla loro legislazione nazionale, si adoperano per garantire tale diritto, avendo cura di evitare la creazione dei ghetti.
4. Nel rispetto della laicità, le città favoriscono la reciproca tolleranza tra i credenti e non credenti, come pure tra le diverse religioni.
5. Le autorità comunali coltivano la storia delle loro popolazioni e rispettano la memoria dei cittadini defunti, garantendo il rispetto e la dignità dei cimiteri.

- **ART. 4**

PROTEZIONE DEI GRUPPI E DEI CITTADINI MAGGIORMENTE VULNERABILI.

I gruppi di cittadini maggiormente vulnerabili hanno diritto a misure specifiche di protezione.

1. Le autorità comunali adottano le misure necessarie perché le persone portatrici di handicap siano pienamente integrate nella vita della città. Gli alloggi, i luoghi di lavoro e di svago devono per questo essere conformi a certe esigenze. I trasporti pubblici devono essere accessibili a tutti.
2. Le città firmatarie adottano delle politiche attive di sostegno alle popolazioni maggiormente vulnerabili, garantendo a ciascuno il diritto alla cittadinanza.
3. Le città adottano tutte le misure per facilitare l'integrazione sociale di tutti i cittadini, qualunque, sia la causa della loro vulnerabilità, evitando di raggrupparli in modo discriminatorio.

- **ART. 5**

DOVERE DI SOLIDARIETÀ

La comunità locale è unita da un dovere di mutua solidarietà. Le autorità locali vi contribuiscono favorendo lo sviluppo e la qualità dei servizi pubblici.

- **ART. 6**

COOPERAZIONE COMUNALE INTERNAZIONALE

1. Le città incoraggiano la conoscenza reciproca dei popoli e delle rispettive culture.
2. Le città firmatarie si impegnano a cooperare con gli enti locali dei paesi in via di sviluppo nei settori degli impianti e delle attrezzature urbane, della tutela ambientale, della sanità, dell'educazione e della cultura a coinvolgerci il maggior numero possibile di cittadini.
3. Le città esortano più particolarmente gli attori economici a partecipare a dei programmi di cooperazione e tutta la popolazione ad associarsi ad essi, allo scopo di sviluppare un senso di solidarietà e di completa uguaglianza tra i popoli che superi le frontiere urbane e nazionali.

- **ART. 7**

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

1. Il principio di sussidiarietà che è alla base della ripartizione delle competenze tra lo Stato, le regioni e la Città deve essere negoziato in modo permanente per evitare che lo stato centrale e le altre amministrazioni competenti scarichino le loro responsabilità sulle città.
2. Tale negoziazione si propone lo scopo di garantire che i servizi pubblici dipendano dal livello amministrativo più vicino alla popolazione, in vista della loro migliore efficacia.

P A R T E II

DIRITTI CIVILI E POLITICI DELLA CITTADINANZA LOCALE

• ART. 8

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE POLITICA

1. I cittadini delle città hanno il diritto di partecipare alla vita politica locale mediate elezioni libere e democratiche dei loro rappresentanti locali.
2. Le città firmatarie incoraggiano la definizione di norme legislative che portino all'ampliamento del diritto al voto e di eleggibilità a livello comunale per i cittadini maggiorenni che non sono cittadini dello Stato.
3. Oltre alle elezioni periodiche destinate a rinnovare le istanze comunali, viene incoraggiata la partecipazione democratica. A tal fine, i cittadini e le loro associazioni possono accedere ai dibattiti pubblici, presentare delle interrogazioni alle autorità comunali sulle poste in gioco riguardanti gli interessi dell'ente locale ed esprimere il proprio parere, sia in modo diretto mediante dei "referendum comunali", sia mediante delle riunioni pubbliche e l'azione popolare.
4. In applicazione del principio di trasparenza e conformemente alle disposizioni legislative dei vari paesi, l'organizzazione amministrativa delle città e le modalità del lavoro comunale comprenderanno dei meccanismi di responsabilità degli amministratori eletti e dell'amministrazione comunale.

• ART. 9

DIRITTO DI ASSOCIAZIONE DI RIUNIONE E DI MANIFESTAZIONE

1. Il diritto di associazione, di riunione e di manifestazione è garantito a tutti nella città.
2. I poteri locali incoraggiano l'associazionismo in quanto espressione del diritto di cittadinanza, nel rispetto della sua autonomia.
3. La città offre degli spazi pubblici per l'organizzazione di riunioni aperte e di incontri informali. Garantisce il libero accesso di tutti a questi spazi, nel rispetto degli ordinamenti esistenti.

• ART. 10

PROTEZIONE DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE

1. La città tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e riconosce che il rispetto delle famiglie, nella diversità delle loro forme attuali, così come considerate dalle legislazioni nazionali.
2. La famiglia, fin dal momento della sua costituzione e senza interventi nella sua vita interna, usufruisce della tutela delle autorità comunali e di facilitazioni, segnatamente in materia di alloggio. Le famiglie più svantaggiate dispongono a tal fine di sussidi finanziari e di strutture e di servizi per l'assistenza all'infanzia e agli anziani.
3. Qualsiasi individuo ha il diritto di legarsi sentimentalmente con la persona di sua scelta e di sposarsi senza che possa frapporsi nessun ostacolo, oltre a quelli stabiliti per legge.
4. Le autorità comunali sviluppano delle politiche attive per vigilare sull'integrità fisica dei membri delle famiglie e perché scompaiano i maltrattamenti in seno alle famiglie.
5. Nel rispetto della libertà di scelta nel campo educativo, religioso, culturale e politico, le autorità locali adottano tutte le misure necessarie per tutelare l'infanzia e la gioventù e per favorire

l'istruzione basata sulla democrazia, la tolleranza e la possibilità di piena partecipazione alla vita della città.

6. Le autorità locali creano le condizioni necessarie perché i bambini possano godere di un'infanzia felice.

- **ART. 11**

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. I cittadini delle città hanno il diritto di essere informati in quanto riguarda la vita sociale, economica, culturale e amministrativa locale. Gli unici limiti sono il rispetto della vita privata delle persone e la protezione dell'infanzia e della gioventù.
2. I poteri locali garantiscono ai cittadini una circolazione dell'informazione generale accessibile, efficace e trasparente a tal fine, sviluppano l'apprendimento delle tecnologie informative, ne agevolano l'accesso e l'aggiornamento periodico.

P A R T E III

DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI, CULTURALI ED AMBIENTALI DI PROSSIMITÀ

- **ART. 12**

DIRITTO GENERALE DI ACCESSO AI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE.

1. Le città firmatarie ritengono che le politiche sociali costituiscano un aspetto decisivo delle politiche di protezione dei diritti dell'uomo e di impegnano a garantirle nell'ambito delle loro competenze.
2. I cittadini della città hanno libero accesso ai servizi comunali di interesse generale. A tal fine, le città firmatarie si oppongono alla mera commercializzazione dei servizi di assistenza sociale alle persone e procurano di creare dei servizi essenziali di qualità a prezzo equo, anche ricorrendo al concorso del privato sociale e del volontariato.
3. Le città si impegnano a sviluppare delle politiche sociali, segnatamente nei confronti dei più svantaggiati, finalizzate al rifiuto dell'esclusione e alla ricerca della dignità umana e dell'uguaglianza dei diritti di cittadinanza e delle opportunità.

- **ART. 13**

DIRITTO ALL'ISTRUZIONE.

1. I cittadini delle città godono del diritto all'istruzione. Le autorità comunali facilitano l'accesso all'istruzione elementare dei bambini e dei giovani in età scolare. Incoraggiano la formazione per gli adulti, in un quadro di buon vicinato e di rispetto dei valori democratici.
2. Le città contribuiscono a mettere a disposizione di tutti degli spazi e dei centri scolastici, educativi e culturali, in un contesto multiculturale e di coesione sociale.

3. Le autorità comunali contribuiscono ad innalzare il livello della cittadinanza mediante delle pedagogie educative, segnatamente per quanto riguarda la lotta al sessismo, al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione.

- **ART. 14**

DIRITTO AL LAVORO

1. I cittadini delle città hanno il diritto di disporre di risorse sufficienti, grazie ad un'occupazione dignitosa e tale da garantire la qualità della vita.
2. Le autorità comunali contribuiscono, nella misura delle loro possibilità. Ad ottenere la piena occupazione. Per rendere effettivo il diritto al lavoro, le città firmatarie favoriscono l'adeguamento dell'offerta e della domanda di lavoro ed incoraggiano l'aggiornamento e la riqualificazione dei lavoratori attraverso dei programmi di formazione permanente. Sviluppano le attività accessibili ai disoccupati.
3. Le città firmatarie si impegnano a non firmare alcun contratto comunale se non contiene delle clausole di rifiuto del lavoro dei bambini e di rifiuto del lavoro illegale, che si tratti di cittadini dello Stato di stranieri, di persone in situazione regolare oppure irregolare rispetto alle leggi nazionali.
4. Le autorità comunali sviluppano, in collaborazione con le altre istituzioni pubbliche e con le imprese, dei meccanismi per garantire l'uguaglianza di tutti di fronte al lavoro, per impedire qualsiasi discriminazione in materia di remunerazione, di condizioni di lavoro, di diritto di partecipazione, di promozione professionale e di tutela contro il licenziamento, fondata sulla nazionalità, il sesso, le scelte sessuali, l'età o un handicap. Incoraggiano pari possibilità di accesso delle donne al lavoro mediante la creazione di asili nido ed altri provvedimenti, come pure l'accesso dei portatori di handicap, mediante la creazione di attrezzature appropriate.
5. Facilitano la creazione di impieghi protetti in quanto punto di passaggio per le persone che devono reinserirsi nella vita professionale. Incoraggiano in particolare la creazione di posto di lavoro legati ai servizi di prossimità, all'ambiente, alla prevenzione sociale e all'educazione degli adulti.

- **ART. 15**

DIRITTO ALLA CULTURA.

1. I cittadini della città hanno diritto alla cultura in tutte le sue espressioni manifestazioni e modalità possibili.
2. Le autorità locali, in cooperazione con le associazioni culturali e il settore privato, incoraggiano lo sviluppo della vita culturale urbana nel rispetto della diversità. Degli spazi pubblici propizi alle attività culturali e sociali vengono messi a disposizione dei cittadini delle città con pari condizioni di accesso per tutti.

- **ART. 16**

DIRITTO ALL'ALLOGGIO

1. Tutti i cittadini delle città hanno diritto ad un alloggio dignitoso, sicuro e salubre.

2. Le autorità comunali verificano che esista una offerta adeguata di alloggi e di impianti di quartiere per tutti i loro cittadini senza distinzione, in funzione dei loro redditi. Tali impianti devono comprendere delle strutture di accoglienza in grado di garantire la sicurezza e la dignità dei senzatetto e delle strutture adattate alle donne vittime di violenza e per quelle che cercano di sfuggire alle reti della prostituzione.
3. Le autorità comunali operano affinché sia riconosciuto il diritto dei nomadi di soggiornare nella città in condizioni compatibili con la dignità umana e nel rispetto delle norme generali e locali che regolano la vita nella città.

- **ART. 17**

DIRITTO ALLA SALUTE.

1. Le autorità comunali agevolano un accesso uguale per tutti i cittadini alle cure e alla prevenzione.
2. Le autorità comunali prendono tutte le iniziative necessarie in materia di salute pubblica, segnatamente mediante misure di prevenzione o misure di intervento qualora la situazione lo esiga.
3. Le città firmatarie, per il tramite delle loro azioni nel campo economico, culturale, sociale, urbanistico, contribuiscono ad un approccio globale volto alla promozione della salute per tutti gli abitanti condotto con la loro attiva partecipazione.

- **ART. 18**

DIRITTO ALL'AMBIENTE

1. I cittadini delle città hanno diritto ad un ambiente sano nella ricerca della compatibilità tra sviluppo economico ed equilibrio ambientale sostenibile.
2. A tal fine, le autorità comunali adottano, in base al principio di precauzione, delle politiche di prevenzione dell'inquinamento (compreso quello acustico), di economia di energia, di gestione, riciclaggio, riutilizzo e recupero dei rifiuti. Ampliano e proteggono il verde pubblico delle città.
3. Si adoperano perché i cittadini godano il paesaggio che circonda e che caratterizza le città senza degradarlo e perché siano consultati sulle modifiche che potrebbero deturparlo.
4. Sviluppano un'educazione orientata specificamente al rispetto della natura, rivolta in particolare ai bambini.

- **ART. 19**

DIRITTO AD UN'URBANISTICA ARMONIOSA.

1. I cittadini delle città hanno diritto ad uno sviluppo urbanistico ordinato che garantisca una relazione armoniosa tra l'abitat, i servizi pubblici, le strutture, il verde pubblico, e le attrezzature destinate ad uso collettivo.
2. Le autorità comunali realizzano, con la partecipazione dei cittadini, una pianificazione ed una gestione urbana che possa ottenere l'equilibrio tra l'urbanistica e l'ambiente.
3. In tale ambito, si impegnano a rispettare il patrimonio naturale, storico architettonico, culturale ed artistico delle città e a promuovere la ristrutturazione del patrimonio esistente.

- **ART. 20**

DIRITTO ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA TRANQUILLITÀ NELLA CITTÀ.

1. Le autorità locali riconoscono il diritto dei cittadini delle città a dei mezzi di trasporto compatibili con la tranquillità della città. Favoriscono a tal fine dei trasporti in comune accessibili a tutti, secondo un pianificazione degli spostamenti urbani ed interurbani. Controllano il traffico automobilistico e ne garantiscono la fluidità nel rispetto dell'ambiente.
2. Il comune controlla severamente l'emissione di ogni tipo di rumore e di vibrazioni. Definisce delle zone riservate completamente oppure in certi periodi ai pedoni ed incoraggia l'uso di veicoli non inquinanti.
3. Le città firmatarie si impegnano a stanziare le risorse necessarie per rendere effettivi tali diritti, ricorrendo se del caso a delle forme di collaborazione economica tra enti pubblici, società private e la società civile.

- **ART. 21**

DIRITTO AL TEMPO LIBERO.

1. Le città riconoscono il diritto dei cittadini di disporre di tempo libero.
2. Le autorità comunali garantiscono l'esistenza di spazi ludici di qualità aperti a tutti i bambini senza discriminazione.
3. Le autorità comunali agevolano la partecipazione attiva allo sport e fanno sì che le attrezzature necessarie alla pratica degli sport siano messe a disposizione di tutti i cittadini.
4. Le autorità comunali incoraggiano il turismo e vigilano per garantire un equilibrio tra l'attività turistica della città e il benessere sociale ed ambientale dei cittadini.

- **ART. 22**

DIRITTI DEI CONSUMATORI.

1. Le città vigilano, nel limite delle loro competenze, alla tutela dei consumatori. a tal fine, per quanto riguarda i prodotti alimentari, garantiscono o fanno procedere al controllo relativo ai pesi e misure, alla qualità alla composizione dei prodotti e all'esattezza delle informazioni, come pure alle date di validità degli alimenti.

P A R T E I V

I DIRITTI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE

DEMOCRATICA LOCALE

- **ART. 23**

EFFICACIA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Le autorità locali garantiscono l'efficacia dei servizi pubblici e la loro compatibilità con i bisogni degli utenti, avendo cura di evitare qualsiasi situazione di discriminazione o di abuso.

2. Le amministrazioni locali di doteranno di strumenti per procedere alla valutazione della loro azione comunale e terranno conto dei risultati.

- **ART. 24**

PRINCIPIO DI TRASPARENZA

1. Le città firmatarie garantiscono la trasparenza dell'attività amministrativa. I cittadini devono essere in grado di conoscere i loro diritti e i loro obblighi politici ed amministrativi mediante la pubblicità data alle norme comunali, che devono essere comprensibili e aggiornate periodicamente.
2. I cittadini hanno diritto ad una copia degli atti amministrativi. Dell'amministrazione locale che li riguardano, salvo nei casi in cui esistano degli ostacoli di interesse pubblico o legati al diritto alla privacy di terzi.
3. L'obbligo della trasparenza, della pubblicità, dell'imparzialità e della non discriminazione delle azioni dei poteri comunali si applica a:
 - La conclusione di contratti comunali conformemente ad una gestione rigorosa delle spese comunali;
 - La scelta dei funzionari, impiegati e dipendenti comunali nell'ambito dei principi legati al merito e alla competenza.
4. Le autorità locali garantiscono la trasparenza e il controllo rigoroso dell'uso dei fondi pubblici.

P A R T E V

MECCANISMI DI GARANZA DEI DIRITTI UMANI DI PROSSIMITÀ

- **ART. 25**

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA LOCALE

1. Le città sviluppano delle politiche di miglioramento dell'accesso dei cittadini al diritto e alla Giustizia.
2. Le città firmatarie favoriscono la soluzione extragiudiziale delle controversie civili, penali, amministrative e professionali, mediante l'istituzione di meccanismi pubblici di conciliazione, di transazione, di mediazione e di arbitrato.
3. Se del caso, la giustizia comunale garantita dai giudici di pace indipendenti – uomini probi – eletti dai cittadini delle città e dai governi locali, con competenza per risolvere in modo equo le controversie che oppongono i cittadini delle città all'amministrazione comunale.

- **ART. 26**

POLIZIA DI VICINATO

1. Le città firmatarie favoriscono l'istituzione di corpi di polizia di vicinato altamente qualificati, con delle mansioni di "agenti di sicurezza e di convivialità". Tali agenti applicano delle politiche preventive contro i reati ed agiscono come un corpo di polizia di educazione civica.

- **ART. 27**

MECCANISMI DI PREVENZIONE

1. Le città firmatarie si dotano di meccanismi preventivi:
 - mediatori sociali o di quartiere, soprattutto nelle aree maggiormente vulnerabili.
 - Ombudsman Comunale o Difensore civico in quanto istituzione indipendente ed imparziale.
2. Per facilitare l'esercizio dei diritti enunciati in questa Carta e sottoporre al controllo della popolazione la loro realtà concreta, ogni città firmataria istituisce una commissione di emergenza, composta di cittadini ed incaricata di effettuare una valutazione sull'applicazione della Carta.

- **ART. 28**

MECCANISMI FISCALI E DI BILANCIO

1. Le città firmatarie si impegnano ad elaborare i loro bilanci in modo che le previsioni delle entrate e delle spese siano tali da poter rendere effettivi i diritti enunciati nella carta. Possono per questo istituire un sistema di "bilancio partecipativo". La comunità dei cittadini, organizzata in assemblee per quartiere o settore, oppure in associazioni, potrà in tal modo esprimere il proprio parere per il finanziamento delle misure necessarie alla realizzazione di tali diritti.
2. Le città partecipanti si impegnano, a nome del rispetto dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alle spese, a non consentire che le aree o le attività che rientrano nella sfera delle loro competenze sfuggano alla legalità in materia sociale, fiscale, ambientale o di qualsiasi altra natura; agiscono altresì in modo che le zone che costituiscono un'eccezione alla legalità spariscano laddove esistono.

DISPOSIZIONI FINALI

VALORE GIURIDICO DELLA CARTA

E DEI MECCANISMI DI APPLICAZIONE

1. La Carta, una volta adottata, resterà aperta alla firma singola di tutte le città che decideranno di impegnarsi in tal senso.
2. I comuni integrano nei loro regolamenti comunali, dando loro un valore vincolante, i principi e le norme, come pure i meccanismi di garanzia proposti dalla carta e la citano in modo esplicito nei considerando di qualsiasi atto comunale.
3. Le città firmatarie riconoscono il carattere di diritto imperativo generale dei diritti enunciati nella Carta e si impegnano a rifiutare o a denunciare qualsiasi atto giuridico, in particolare qualsiasi contratto comunale, le cui conseguenze potrebbero ostacolare i diritti riconosciuti o

essere contrarie alla loro realizzazione, e ad adoperarsi per far sì che gli altri soggetti di diritto riconoscano ugualmente il valore giuridico superiore dei suddetti diritti.

4. Le città firmatarie si impegnano a creare una commissione incaricata di elaborare ogni due anni una valutazione dell'applicazione dei diritti riconosciuti dalla Carta e renderla pubblica.
5. La riunione della Conferenza delle Città per i diritti dell'uomo, costituita in assemblea plenaria delle città firmatarie, deciderà di istituire un meccanismo di monitoraggio appropriato in vista di verificare il recepimento e la buona applicazione di tale Carta da parte delle città.

DISPOSIZIONI ADDIZIONALI

PRIMO

Le città firmatarie si impegnano ad agire presso i loro Stati in modo che le legislazioni consentano la partecipazione dei cittadini residenti nella città, ma che non hanno la cittadinanza dello Stato, alle elezioni comunali, ai sensi dell'articolo 8.2 della Carta.

SECONDO

Per permettere il controllo giurisdizionale dei diritti contenuti nella presente Carta, le città firmatarie si impegnano a chiedere ai loro Stati e all'unione europea di completare le dichiarazioni costituzionali relative ai Diritti dell'uomo e alla convenzione europea dei diritti dell'uomo.

TERZO

Le città firmatarie elaboreranno ed attueranno dei programmi agenda 21, in applicazione degli accordi adottati alla conferenza dell'ONU sull'Ambiente e lo Sviluppo, che si è svolta a Rio de Janeiro nel 1992.

QUARTO

In caso di conflitto armato, le città firmatarie vigileranno al mantenimento del principio della libera amministrazione del loro ente locale e al rispetto dei diritti proclamati nella presente carta.

QUINTO

L'impegno delle città sarà convalidato dalle loro assemblee comunali che potranno formulare delle riserve circa certi articoli, se lo giudicheranno necessario, in funzione della loro legislazione nazionale.